

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Archívio dí Stato dí Caserta

presenta



**Le Costituzioni preunitarie nel
Regno di Napoli e delle Due Sicilie
Dalla Costituzione
di Bayona
allo Statuto Albertino
1808 - 1945**

Testi: Orsolina Foniciello, Stefania Vespucci

Grafica: Francesco Rossetti



Il concetto di Costituzione

- La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato.
- Fissa i fini che lo Stato si prefigge di raggiungere e crea un'organizzazione volta a tale scopo.
- Regola i rapporti fra Stato e cittadini e fra i cittadini stessi.
- Tutte le leggi devono uniformarsi alla Costituzione.



Caratteristiche

- **Costituzione *statutaria o formale*, cioè contenuta in un documento scritto**
- **Costituzione *consuetudinaria o materiale*, quando norme consuetudinarie e di costume ordinano l'assetto dello Stato (es. Gran Bretagna)**



Caratteristiche

- **Costituzione *rigida*, prevede per la sua revisione un procedimento diverso e più complesso rispetto a quello proprio delle leggi ordinarie (es. attuale Costituzione Italiana)**
- **Costituzione *flessibile*, può essere modificata con procedimento ordinario di formazione delle leggi (es. Statuto Albertino)**



Caratteristiche

- **Costituzione *ottriata*, concessa dal Sovrano ai propri sudditi**
- **Costituzione *votata* da un'Assemblea Costituente (es. Costituzione Americana del 1787, Francese del 1791, Siciliana del 1812, attuale Italiana)**



Decennio Francese nel Regno di Napoli 1806/15

Nel 1806 Ferdinando IV di Borbone è costretto ad arrendersi alle truppe napoleoniche ed a rifugiarsi in Sicilia.

Giuseppe Napoleone diventa Re del Regno di Napoli.

Nel 1808 Giuseppe, richiamato in Spagna, lascia il trono di Napoli al cognato Gioacchino Murat che vi rimane fino al 1815.




La Costituzione di Bayona del 1808

- **Statuto Costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia, ottriato da Giuseppe Napoleone: sancisce i principi ispiratori della Monarchia nell'esercizio del potere.**





La Costituzione di Bayona del 1808



(404)
(N.° 148) STATUTO COSTITUZIONALE del
regno di Napoli , e di Sicilia.
Bayona 20 Giugno .

GIUSEPPE NAPOLEONE RE DI NAPOLI E
DI SICILIA , PRINCIPE FRANCESE , GRAND'
ELETTORE DELL' IMPERO .

Volendo consecrare con uno statuto costituzionale i principj , che devono reggere la monarchia ;
Abbiamo DECRETATO , e DECRETIAMO quanto siegue :

T I T. I.

Della Religione .

La religione cattolica apostolica romana è la religione dello Stato .

T I T. II.

Della Corona .

La Corona di Napoli sarà ereditaria nella discendenza diretta e legittima da maschio in maschio per ordine di primogenitura .

TIT.

(405)

T I T. III.

Della reggenza .

- ART. 1. Il Re è minore fino all'età di 18 anni compiuti .
- 2. Nel caso di minorità la reggenza appartiene per dritto alla Regina , ed in di lei mancanza a quel Principe della famiglia reale , che verrà scelto dall' Imperator de' Francesi , come capo supremo della famiglia imperiale ; in mancanza di principj della famiglia reale , la scelta dovrà cadere sopra di nazionali .
- 3. Il trattamento del Reggente è fissato al quarto della dote della Corona .
- 4. La cura del Re minore è affidata a sua madre , ed in sua mancanza al Principe nominato dal predecessore del Re minore .

T I T. IV.

Della famiglia Reale , e della dote della Corona .

- ART. 1. Il figlio primogenito del Re prende il titolo di Principe reale .
- 2. I membri della famiglia reale sono personalmente sottoposti agli statuti della famiglia imperiale .
- 3. La dote della Corona è formata
 - 1.° Dalle rendite de' siti reali considerati nello stato , in cui si trovano presentemente .
 - 2.° Da una somma annua di un milione e tre .

TIT

b b 3

tre

Bullettino delle
Leggi del Regno
di Napoli
Anno 1808 n 37



La Costituzione di Bayona 1808

E' stabilita la divisione dei poteri:

- **Potere Esecutivo:** esercitato da 6 ministri di nomina regia, responsabili di fronte al Re dell'osservanza dei suoi ordini e delle leggi.
- **Potere legislativo:** esercitato dal Parlamento Nazionale, composto da 100 membri di nomina regia. Il Parlamento è convocato dal Re e le sedute non sono pubbliche.
- **Potere Giudiziario:** la giustizia è esercitata in nome del Re nei tribunali da lui istituiti da magistrati di nomina regia.



La Costituzione di Bayona 1808

- **La Religione di Stato è la Cattolica Apostolica Romana.**
- **E' ribadita la soppressione della feudalità riconoscendo ai titoli nobiliari un valore esclusivamente formale.**

La Costituzione rimane in vigore fino al 1815, alla caduta dell'impero napoleonico; la Restaurazione Borbonica ne decreta la fine.

In Sicilia

Ferdinando IV, rifugiato a Palermo, è difeso dalla flotta inglese contro le invasioni napoleoniche.

Appoggiati dagli inglesi, i baroni locali ottengono una nuova costituzione, votata dal Parlamento e approvata dal Re.



Costituzione di Sicilia 1812

- **Costituzione votata dal Parlamento e approvata da Ferdinando di Borbone.**
- **Le prerogative del Re: convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento.**
- **La religione di Stato è la Cattolica, Apostolica Romana ad esclusione di qualunque altra.**



Costituzione di Sicilia 1812

E' stabilita la divisione dei poteri:

- **Il Potere Esecutivo è detenuto dal Re che lo esercita attraverso i Ministri di nomina regia.**
- **Il Potere Legislativo è esercitato da due Camere: la Camera dei Pari, composta da Baroni, ecclesiastici e militari che rimangono in carica a vita con diritto di successione, e la Camera dei Comuni composta da membri eletti con voto censitario e palese.**
- **Il Potere Giudiziario è esercitato da magistrati di nomina regia solo formalmente indipendenti.**
- **La feudalità è soppressa con criteri meno rigidi di quelli francesi.**



Caduta di Murat

**Nel 1815
Gioacchino
Murat, costretto
alla fuga, tenta
di riconquistare
il trono varando
una nuova
costituzione che
non verrà mai
applicata.**





Costituzione del Regno di Napoli 1815

Costituzione ottriatata da Gioacchino Murat.

La forma di governo prevista è la Monarchia costituzionale ereditaria.

La religione di Stato è la Cattolica Apostolica Romana, ma sono tollerati gli altri culti.



Costituzione del Regno di Napoli 1815

- Il Re è il capo supremo dello Stato, la sua persona è sacra e inviolabile e non soggetta ad alcuna responsabilità
- E' suo diritto promulgare le leggi, convocare, aggiornare e prorogare il Parlamento e sciogliere il Consiglio dei Notabili.



Costituzione del Regno di Napoli 1815

E' stabilita la divisione dei poteri.

- **Potere esecutivo: esercitato dal Re attraverso i Ministri di nomina Regia, responsabili di ogni violazione della Costituzione.**
- **Potere Legislativo: esercitato da due Camere, il Senato, composto da membri titolati nominati a vita dal Re, e il Consiglio dei Notabili, eletto con voto censitario ogni 5 anni.**
- **Potere Giudiziario: esercitato da Magistrati di nomina regia, ma inamovibili dopo tre anni di servizio. Viene affermato il principio del giudice naturale.**



Restaurazione Borbonica

Nel marzo 1815 Ferdinando IV, ritornato a Napoli, diventa Ferdinando I Re delle Due Sicilie.

Non dà avvio a repressioni e mantiene in gran parte le riforme attuate dai francesi.

La Chiesa ritorna ad occupare un ruolo di primo piano nella vita civile del Regno.

La Costituzione Siciliana viene di fatto disapplicata. Si estende alla Sicilia la legislazione introdotta dai francesi nella parte continentale del Regno.





I moti del 1820 a Napoli

Il primo luglio 1820, alla notizia che in Spagna è stata ripristinata la Costituzione concessa nel 1812, insorge a Nola un gruppo di militari capeggiati dai sottotenenti Michele Morelli e Giuseppe Salvati. La rivolta è appoggiata anche da alti ufficiali tra i quali si distingue il generale Guglielmo Pepe.


Unanime è il desiderio di adottare la Costituzione di Cadice del 1812, tendenzialmente democratica, con un sistema parlamentare monocamerale.

Nel 1820 la Costituzione è promulgata, ma l'anno successivo Napoli è occupata dagli austriaci che sconfiggono l'esercito costituzionale napoletano e annullano la Costituzione.



Archivio di Stato di Caserta

Costituzione del Regno delle Due Sicilie 1820



Collezione delle
Leggi e de'
Decreti Reali del
Regno delle Due
Sicilie
Anno 1820 n.º.1



Costituzione del Regno delle Due Sicilie 1820

Costituzione ottriata da Ferdinando I sul modello della Costituzione di Cadice del 1812, a carattere rigido

Monarchia Costituzionale Ereditaria.

La persona del Re è sacra e inviolabile, non soggetta a responsabilità.

La sovranità risiede essenzialmente nella Nazione.

La religione di Stato è la Cattolica Apostolica Romana.



Costituzione del Regno delle Due Sicilie 1820

E' stabilita la divisione dei poteri

- **Potere Esecutivo:** è esercitato dal Re attraverso Ministri di nomina regia responsabili di fronte al Parlamento per atti contrari alla costituzione e alle leggi.
- **Potere Legislativo:** la potestà di fare le leggi risiede nel Parlamento unicamerale eletto ogni 2 anni con suffragio di 3 gradi su base censitaria. Il Parlamento esercita anche funzioni che erano prerogative del Re: decide le contribuzioni e le imposte, stabilisce il valore della moneta, approva i trattati di alleanza offensiva e di commercio e fissa i contingenti militari.
- **Potere Giudiziario :** la giustizia è amministrata, in nome del Re, da Magistrati di nomina regia che non possono essere destituiti se non dopo un regolare giudizio.
- **Viene affermato il principio del Giudice naturale**



Costituzione del Regno delle Due Sicilie 1820

- Per la prima volta è prevista un'organizzazione della pubblica istruzione sull'intero territorio del Regno
- Le scuole elementari, istituite in ogni comune, insegnano a leggere, scrivere e conteggiare.
- Nelle scuole superiori deve essere spiegata la costituzione.
- Ogni cittadino gode della libertà di scrivere e pubblicare le sue idee senza bisogno di autorizzazione preventiva



I moti del 1848

La grave crisi economico-finanziaria con il conseguente rincaro dei prodotti alimentari suscita in tutti gli Stati Europei l'aspirazione a forme di governo meno autoritarie.




Il '48 nel Regno delle Due Sicilie

- **La Sicilia dà l'avvio ai moti rivoluzionari ribellandosi il 12 gennaio contro i Borboni**
- **Segue Napoli il 27 gennaio chiedendo la Costituzione**
- **Ferdinando II promulga il 10 febbraio la Costituzione valida per tutto il Regno**
- **La Sicilia mantiene l'indipendenza di fatto dal governo centrale richiamando in vita la Costituzione del 1812**
- **La vicenda costituzionale napoletana e il movimento indipendentista antiborbonico della Sicilia si intrecciano con la questione risorgimentale e la guerra di indipendenza**
- **Nel 1849 Ferdinando II abroga la costituzione siciliana, riconquista l'isola con le armi e scioglie il Parlamento napoletano.**



Archivio di Stato di Caserta

Costituzione del Regno delle Due Sicilie 1848



Collezione delle
Leggi e de' Decreti
Reali del Regno
delle Due Sicilie
Anno 1848 n° 1



Costituzione del Regno delle Due Sicilie 1848

**Costituzione ottrita da
Ferdinando II su modello
francese del 1830, a
carattere rigido**

**Monarchia Ereditaria
Costituzionale sotto
forme rappresentative.**

**La religione di Stato è la
Cattolica Apostolica
Romana, gli altri culti
non sono tollerati.**





Costituzione del Regno delle Due Sicilie 1848

- **Il Re è il Capo Supremo dello Stato**
- **La sua persona è sacra e inviolabile, non soggetta ad alcuna responsabilità.**
- **Ha il potere di grazia.**
- **Convoca, proroga e chiude il Parlamento**
- **Sanziona le leggi votate dalle 2 Camere.**



Costituzione del Regno delle Due Sicilie 1848

E' stabilita la divisione dei poteri:

- **Potere esecutivo: appartiene “esclusivamente” al Re che lo esercita attraverso i Ministri di nomina regia, responsabili.**
- **Solo la Camera dei Deputati ha il diritto di mettere sotto accusa i Ministri.**
- **Solo la Camera dei Pari ha il diritto di Giudicarli.**
- **Il Consiglio di Stato, composto da 24 membri nominati dal Re, partecipa all'attività governativa con funzione consultiva.**



Costituzione del Regno delle Due Sicilie 1848

- Il Potere legislativo risiede nel Re e nel Parlamento Nazionale.
- Il Parlamento è composto da 2 Camere:
la Camera dei Pari, i cui membri sono nominati a vita dal Re in numero illimitato fra le alte cariche dello Stato;
la Camera dei Deputati, i cui membri sono eletti per 5 anni su base censitaria.
- I componenti delle due Camere sono inviolabili per i voti e le opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni.
- Le discussioni e le votazioni sono pubbliche.



Costituzione del Regno delle Due Sicilie 1848

Potere giudiziario:

- La giustizia “emana dal Re” e viene amministrata per sua delega dai Tribunali.
- I Magistrati sono nominati dal Re e sono inamovibili dopo i primi 3 anni di esercizio delle funzioni.
- E' affermato il principio del Giudice Naturale.
- Le udienze sono pubbliche.

La stampa è libera.



Lo Statuto Albertino



**In seguito alla sommossa di Palermo
altri regnanti sono costretti a
concedere la Costituzione, tra questi
Carlo Alberto di Savoia.**

Statuto Albertino 1848

Carta Costituzionale Ottrciata da Carlo Alberto di Savoia.

E' denominato Statuto, perché il termine Costituzione evoca paure nei conservatori ed assume un significato di radicale rinnovamento al quale aspirano i vari movimenti rivoluzionari d'Europa.

Costituzione flessibile.

Statuto Albertino 1848

- **Monarchia Ereditaria Costituzionale secondo la legge Salica (esclusione al trono delle donne).**
- **Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo.**
- **La persona del Re è sacra e inviolabile.**
- **Il Re è il capo supremo dello Stato.**

Statuto Albertino 1848

Prerogative del Re:

- *Nomina tutte le cariche dello Stato*
- *Convoca le due camere, può prorogarne le sessioni, può sciogliere la Camera dei Deputati.*
- *Nomina i Senatori, l'Ufficio di Presidenza del Senato, i Giudici.*
- *Nomina e revoca i Ministri.*
- *Comanda le forze armate, firma i trattati, può annullare le leggi approvate dal Parlamento.*
- *Può concedere la grazia e commutare le pene.*

Statuto Albertino 1848

E' stabilita la divisione dei poteri.

- ***Potere Esecutivo: appartiene al Re che lo esercita attraverso i Ministri nominati da lui.***
- ***Potere legislativo: è esercitato collettivamente dal Re e dalle 2 camere; il Senato è composto da Senatori nominati a vita dal Re e scelti all'interno di 21 categorie, es. Vescovi, Ministri, Ambasciatori; i Principi della famiglia reale ne fanno parte di diritto.***

Statuto Albertino 1848

- **Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia per giudicare i crimini di Alto Tradimento, di attentato alla sicurezza dello Stato e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.**
- **Nessun Senatore può essere arrestato senza un ordine del Senato, esclusa la flagranza di reato.**

Statuto Albertino 1848

- **La Camera dei Deputati è elettiva, con suffragio censitario.**
- **I Deputati rappresentano la Nazione e non solo le province nelle quali sono stati eletti.**
- **Restano in carica 5 anni.**
- **La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re e di tradurli davanti alla Corte di Giustizia.**

Statuto Albertino 1848

Disposizioni comuni alle due Camere

- *Le sessioni del Senato e della camera dei Deputati si svolgono contemporaneamente.*
- *I Senatori e i Deputati prestano giuramento di fedeltà al Re.*
- *Le funzioni di Senatore e Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione.*
- *I Senatori e i Deputati non sono sindacabili per i voti e le opinioni espresse nelle Camere.*
- *Le sedute delle Camere sono pubbliche.*

Statuto Albertino 1848

Il potere giudiziario

- *La giustizia “emana dal Re” ed è amministrata in suo nome dai Giudici di nomina regia.*
- *I Giudici sono inamovibili dopo 3 anni di esercizio delle funzioni.*
- *E’ affermato il diritto del Giudice Naturale.*
- *Le udienze dei tribunali sono pubbliche.*



Lo Statuto Albertino nel Regno d'Italia

**Nel 1861 con la
proclamazione del
Regno d'Italia lo
Statuto Albertino
diviene la legge
fondamentale
dell'Italia
unificata.**



Regime parlamentare

A partire dal regno di Vittorio Emanuele II, grazie alla flessibilità dello Statuto, si afferma una interpretazione progressiva delle norme costituzionali.

I rapporti di forza fra gli organi dello Stato si modificano con il tempo a favore del Parlamento.

Il Governo diviene espressione della maggioranza parlamentare, alla cui fiducia è subordinata la sua attività.

Nell'ambito del parlamento, la Camera dei Deputati, elettiva acquista sempre maggiore importanza politica rispetto al Senato, di nomina regia.



Periodo fascista

1922/1945

- **Lo Statuto Albertino resta in vigore.**
- **Il principio della separazione dei poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) viene sostituito con la concezione di una semplice differenziazione di funzioni.**
- **Le funzioni legislative e giudiziaria sono considerate variabili della funzione esecutiva, che ha l'assoluta preminenza.**



La costruzione dello Stato

Autoritario: 1922/24

- **Dopo la "marcia su Roma" Mussolini è incaricato dal Re di formare un nuovo Governo ottenendo la fiducia del Parlamento.**
- **Viene creato il Gran Consiglio del Fascismo come organo di partito con funzioni consultive del Governo.**
- **legge Acerbo: si costituisce un collegio unico nazionale e si riservano alla lista più votata i due terzi dei seggi della Camera dei Deputati.**
- **la "lista nazionale", capolista Mussolini, ottiene la vittoria.**
- **Matteotti viene ucciso da parte di squadristi fascisti dopo il suo discorso alla Camera di denuncia per il clima intimidatorio nello svolgimento delle elezioni politiche del 6 aprile 1924.**
- **I Deputati di opposizione abbandonano la Camera per sollevare la questione morale e si ritirano sull'Aventino.**



La costruzione dello Stato Autoritario: 1925/26

- **Il Capo del Governo diventa un superiore gerarchico rispetto agli altri Ministri, nominati e revocati dal sovrano su sua proposta e responsabili verso il Re e verso di lui.**
- **Il Governo ha la facoltà di emanare, per semplice decreto, norme giuridiche sull'organizzazione e funzionamento delle amministrazioni dello Stato.**
- **I partiti politici vengono soppressi.**
- **Lo sciopero e la serrata sono vietati e i sindacati, non legalmente riconosciuti, sono disciolti.**



La costruzione dello Stato Autoritario: 1928/29

- **Il Gran Consiglio del fascismo viene "costituzionalizzato", cioè da organo di partito diventa organo dello Stato il cui parere è obbligatorio su alcune materie (es. successione al trono)**
- **Viene emanata una nuova legge elettorale: collegio unico nazionale, candidature proposte dai sindacati fascisti e vagliate dal Gran Consiglio, votazione plebiscitaria (sì o no) della lista unica.**
- **La Camera dei Deputati è abolita e, in sua vece, viene istituita la Camera dei fasci e delle Corporazioni composta da alti gerarchi del PNF nominati ed esautorati dal capo del Governo.**



Il Potere Giudiziario dallo Stato Liberale allo Stato Fascista

Statuto Albertino, art. 68: “La Giustizia Emanata dal Re ed è amministrata in Suo nome dai Giudici che Egli istituisce”

Requisiti per l'accesso alla Magistratura:

- **1865: nomina regia**
- **1890: laurea, concorso, tirocinio**
- **1923: moralità e condotta incensurabili**
- **1941: razza italiana, iscrizione al PNF, illibata condotta civile, morale e politica**



Il Potere Giudiziario dallo Stato Liberale allo Stato Fascista

L'ordinamento giudiziario comprende due figure: il Magistrato Giudicante (Giudice) e il Magistrato Requirente (Pubblico Ministero).

La tradizione liberale riconosce l'indipendenza solo della Magistratura Giudicante, conferendole particolari garanzie (es. inamovibilità dei Giudici dopo tre anni di esercizio).

La legislazione fascista attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia il potere di controllo anche sull'attività della Magistratura Giudicante.



La Repubblica Costituzionale

- Il 2 aprile 1944 Vittorio Emanuele III abdica in favore di Umberto di Savoia.
- Nel 1946 si rimette al popolo il potere di deliberare sulla forma istituzionale dello Stato attraverso il Referendum (Repubblica o Monarchia).
- Il Popolo sceglie la forma repubblicana ed elegge i deputati dell'Assemblea Costituente.
- La Costituzione dell'Italia Repubblicana è promulgata il 27 dicembre 1947 ed entra in vigore il 1 gennaio 1948.

FINNE